CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 3 (Convenzione riguardante concessione ferrovie romane)

La linea di diramazione per Ravenna, contemplata nella convenzione precitata 3 ottobre 1860, sara' stabilita ad un solo binario. La Societa' delle strade ferrate romane rinuncia alla garanzia accordatale dal Governo per la detta linea di diramazione per Ravenna di un prodotto netto annuo di lire 500,000.

In corrispettivo di tale rinuncia e per tenere luogo della garanzia predetta, lo Stato fara' alla Societa' una sovvenzione di cinque milioni.

Questi cinque milioni saranno pagati dallo Stato alla Societa' in sei rate eguali mensili, a cominciare dal 31 luglio prossimo, con che pero' la Societa', nel mese di giugno e nei mesi successivi eseguisca sulla strada da Bologna ad Ancona lavori il cui valore non sia mensilmente inferiore alla somma di due milioni.

Ove pero' pel 31 dicembre prossimo venturo la Societa' mancasse all'obbligo assunto di aprire la linea da Bologna ad Ancona, oltre la penalita' e decadenze previste nella convenzione 3 ottobre 1860, alla quale non s'intende di menomamente derogare, il Governo avra' il diritto non solo di prelevare, nei modi determinati dall'art. 212 della legge 20 novembre 1859 (n. 3754) sul valore dei lavori e materiali d'ogni genere le somme anticipate sui cinque milioni suddetti, ma altresi' tutte le spese e danni relativi non che gli interessi al 6 p. 100 sulle somme anticipate.

Il termine per dar compiuta la strada di Ravenna sara' prorogato di sei mesi, e cosi' portato al 1.° luglio 1863, e se la Societa' mancasse a quest'obbligo, fermo il disposto della convenzione, sara' pure obbligata al rimborso del capitale e degli interessi dei cinque milioni suddetti.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione riguardante concessione ferrovie romane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-riguardante-concessione-ferrovie-romane-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it